

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI A SVOLGERE IL SERVIZIO DI CAR SHARING, SCOOTER ELETTRICO SHARING E MONOPATTINO ELETTRICO SHARING SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FIRENZE

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.2020/G/00196 avente ad oggetto "Servizi di sharing: indirizzi agli uffici per la pubblicazione di avviso pubblico per individuare soggetti interessati alla loro gestione" che ha dato mandato al Dirigente del Servizio Mobilità di procedere alla pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse per l'individuazione di soggetti interessati a svolgere i servizi di car sharing, scooter sharing e monopattino sharing;

Vista la determinazione dirigenziale n.2020/DD/03828 del Dirigente del Servizio Mobilità della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità con la quale è stato approvato lo schema del presente Avviso;

tutto ciò premesso il Comune di Firenze - Direzione Nuove Infrastrutture Mobilità con sede in via Mannelli 119/i - 50132 Firenze,

con il presente Avviso pubblico

intende procedere alla individuazione di soggetti interessati a svolgere sul territorio del Comune di Firenze servizi di car sharing e servizi di mobilità in sharing sempre a flusso libero, cd free floating, con scooter elettrici e monopattini elettrici aventi le caratteristiche e i requisiti indicati nel presente avviso.

1. Soggetto promotore dell'iniziativa

Comune di Firenze, Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità - Servizio Mobilità - Via Mannelli 119/i - 50132 Firenze

2. Condizioni

I servizi oggetto del presente Avviso per manifestazione di interesse potranno essere autorizzati fino al 30 novembre 2024, ovvero, nel caso dei monopattini elettrici, alla data di entrata in vigore delle nuove norme relative alla sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, richiamate nell'art. 1 comma 75 della L. 160/2019, qualora tali norme intervengano prima del 30 Novembre 2024 e non confermino l'equiparazione di detti veicoli ai velocipedi o comunque non rendano possibile la prosecuzione del servizio.

Per il car sharing è previsto un numero minimo di veicoli da impiegare nel servizio come riportato al successivo paragrafo 4.

Il numero massimo di scooter elettrici autorizzabili complessivamente per il servizio di sharing oggetto del presente avviso è pari a 600 unità.

Per i monopattini elettrici il numero massimo complessivamente autorizzabile per il servizio di sharing oggetto del presente avviso è pari a 900 unità e il numero di soggetti interessati autorizzabili per la gestione non può essere più di tre.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di incrementare, a proprio insindacabile giudizio, i suddetti limiti quantitativi del numero complessivo di veicoli impiegati, in relazione all'andamento del servizio ed agli effetti sulla mobilità cittadina e sul decoro urbano.

L'Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, di inserire nella prossima procedura di affidamento del servizio di bike-sharing free-floating sul territorio comunale la possibilità per il gestore di affiancare alla flotta di biciclette un contingente di monopattini (da un minimo di 200 ad un massimo di 300) per lo svolgimento di un servizio integrato fra le due tipologie di mezzi.

I soggetti interessati potranno presentare domanda per uno o più servizi oggetto del presente avviso e dovranno garantire l'avvio dell'attività entro 90 giorni dalla comunicazione di accettazione della Manifestazione di interesse da parte dell'Amministrazione Comunale.

Gli operatori autorizzati a svolgere i servizi in sharing oggetto del presente Avviso con impiego di veicoli elettrici potranno presentare proposte all'A.C. per realizzare, a propria cura e spese, "Aree per veicoli elettrici in sharing" ovvero spazi/aree urbani in cui si concentra l'offerta di servizi di sharing con mezzi elettrici e con presenza di infrastrutture di ricarica che almeno in quota parte dovranno essere utilizzabili, oltre che dal gestore che li ha realizzati, anche dalla generalità dei cittadini per la ricarica dei propri mezzi. Qualora le proposte degli operatori siano accolte a insindacabile giudizio dall'Amministrazione Comunale, gli stessi dovranno presentare appositi progetti corredati di pareri/nulla osta degli Enti competenti per l'approvazione da parte della Giunta comunale e con il medesimo atto si procederà ad approvare anche la relativa convenzione in cui sia prevista, in considerazione dell'interesse pubblico, l'esenzione dal COSAP, ai sensi di quanto previsto dall'art.4 comma 4 lettera cc. bis del relativo regolamento comunale.

Per i veicoli elettrici e monopattini elettrici impiegati nei servizi oggetto del presente avviso non è dovuto alcun canone all'Amministrazione Comunale.

I veicoli impiegati nel car sharing potranno sostare negli spazi per residenti delle ZCS e gratuitamente negli spazi a pagamento delimitati dalle strisce blu;

3. Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione

La manifestazione di interesse all'esercizio dell'attività di car sharing a flusso libero può essere presentata da soggetti pubblici o privati, organizzati in forma di impresa individuale o societaria, in forma di RTI o anche in forma consortile, che siano in possesso dei requisiti di seguito elencati:

a) Requisiti soggettivi

I soggetti interessati a partecipare alla selezione devono:

1. essere iscritti al registro delle imprese, così come previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
2. non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
3. non avere a loro carico le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
4. non avere contenziosi in essere con l'Amministrazione Comunale;
5. qualora i soggetti interessati abbiano sede in altro Stato all'interno dell'UE, è condizione sufficiente, in fase di partecipazione all'avviso, l'iscrizione alla Camera di Commercio del medesimo Stato, fermo restando che, nel caso in cui la manifestazione d'interesse venga valutata positivamente, la società dovrà effettuare a propria cura e spese tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività sul territorio italiano.

b) Requisiti oggettivi

1. I veicoli impiegati nel servizio car sharing devono:
 - appartenere alle seguenti categorie L6e, L7e, M1 ed N1 di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 - relativamente all'alimentazione, i veicoli della flotta destinata al servizio di car sharing devono appartenere ad una o più tipologie tra quelle di seguito elencate: veicoli elettrici plug-in o range-extended; veicoli ibridi; veicoli alimentati a metano (anche bimodali omologati euro 6); veicoli alimentati a GPL (anche bimodali omologati euro 6); veicoli alimentati a benzina con omologazione Euro 6;
2. I servizi di scooter sharing dovranno essere svolti con una flotta di veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica costituita da mezzi adibiti al trasporto persone, a

due o tre ruote classificati come: ciclomotori (cat. L1Be), motocicli (cat. L3e-a1 e L3e-a2), tricicli (cat. L5Ae con esclusione dei tricicli con carrozzeria e non basculanti);

3. I servizi di sharing con monopattini dovranno essere svolti con una flotta di monopattini ad alimentazione esclusivamente elettrica che devono riportare la marcatura CE prevista dalla Direttiva 2006/42/CE e avere motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 KW, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.162 del 12 luglio 2019, e caratterizzati dai componenti elencati nell'allegato 1 al medesimo decreto;

E' fatto divieto agli operatori di partecipare alla manifestazione d'interesse in più di un raggruppamento o consorzio ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla manifestazione d'interesse medesima in raggruppamento o consorzio.

I soggetti interessati dovranno garantire gli standard minimi di servizio di cui al successivo paragrafo 4 del presente Avviso.

4. Standard minimi di servizio

Parte comune ai tre servizi

- il servizio dovrà essere assicurato continuativamente per tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24 e dovrà essere garantito per tutto il periodo autorizzato. E' data facoltà ai gestori di sospendere momentaneamente il servizio, qualora si verificassero situazioni che possono compromettere potenzialmente la sicurezza degli utenti (es. condizioni meteorologiche avverse), dandone preventiva comunicazione all'Amministrazione comunale. Analoga comunicazione deve essere effettuata tempestivamente agli utenti;
- il numero dei veicoli effettivamente disponibili all'utenza non dovrà mai essere inferiore all'80% della flotta dichiarata in sede di manifestazione di interesse o a seguito di successive integrazioni/riduzioni;
- il servizio dovrà essere disponibile almeno in tutto il centro abitato del Comune di Firenze come individuato con deliberazione n.2020/G/00116 (ad eccezione del servizio monopattini) secondo lo schema a flusso libero, con distribuzione libera sul territorio dei veicoli ed utilizzo secondo la modalità "one-way" (ovvero la possibilità di rilasciare il veicolo in un punto diverso da quello di prelievo);
- gli operatori devono garantire un call-center in lingua italiana attivo in tutto il periodo di erogazione del servizio a supporto dell'utenza. L'operatore potrà anche dotarsi di un servizio di call center automatico tra le ore 1,00 e le ore 6,00 consentendo comunque l'opzione di poter parlare con un operatore. Il servizio di call center deve essere contattabile tramite numero telefonico o tramite app del gestore;
- dovrà essere operativo un servizio di prenotazione rapida da effettuarsi a ridosso del momento dell'utilizzo del veicolo, ovvero il veicolo, se libero, potrà essere utilizzato anche senza dover procedere alla prenotazione preventiva;
- l'utente dovrà poter utilizzare il veicolo senza alcun limite né temporale né di distanza;
- il servizio dovrà essere aperto all'utenza in possesso dei requisiti senza nessun elemento di esclusione (fatte salve le norme disciplinari in relazione ai regolamenti forniti agli utenti all'atto di iscrizione al servizio);

- i corrispettivi di utilizzo previsti dovranno essere onnicomprensivi ossia includere tutti i costi di esercizio del veicolo (carburante/carica elettrica, manutenzione, riparazione, uso di lubrificanti, pneumatici, etc.); gli stessi dovranno essere comunicati al Comune prima dell'attivazione del servizio e in occasione di ogni variazione. Gli operatori possono applicare un meccanismo tariffario che preveda la possibilità di aumentare le tariffe agli utenti che risultano responsabili di sinistri occorsi nell'utilizzo del servizio ovvero diminuire le tariffe in presenza di stili di guida virtuosi, secondo parametri da comunicare obbligatoriamente e chiaramente agli utenti nel contratto tipo;
- i gestori devono mettere a disposizione del Comune di Firenze tutte le informazioni relative all'uso dei veicoli e degli utenti mediante interfacce software documentate secondo le modalità di connessione e i dettagli tecnici che saranno definiti nella fase di avvio del servizio;
- i veicoli/dispositivi appartenenti alla flotta utilizzata per il servizio devono essere nella disponibilità del gestore del servizio a titolo di proprietà, di locazione finanziaria o di locazione senza conducente;
- i veicoli/dispositivi appartenenti alla flotta utilizzata per il servizio dovranno possedere una copertura assicurativa per responsabilità civile, con un massimale pari almeno al minimo di legge a copertura sia del conducente sia dell'eventuale terzo trasportato (ove consentito), ovvero, pari almeno a € 6.070.000,00 per sinistro per ciascuno dei servizi oggetto del presente avviso. Gli operatori possono prevedere una differenziazione tariffaria in base alle coperture assicurative offerte oltre il minimo di cui sopra. Le condizioni assicurative applicate al servizio dovranno essere note con particolare evidenza agli utenti, attraverso il Regolamento di Gestione, Carta del Servizio e Contratto tipo. Resta inteso che l'Amministrazione Comunale è manlevata da qualsiasi tipo di controversia che dovesse insorgere tra l'operatore e l'utente, nonché tra l'operatore, l'utente ed i terzi anche in relazione ad eventuali sinistri;
- i veicoli devono essere riconoscibili mediante logo del Comune di Firenze, oltre al logo della società che effettua il servizio;
- ogni veicolo appartenente alla flotta deve rispettare le norme sulle emissioni inquinanti, il Codice della strada e, in generale, tutta la normativa vigente applicabile;

inoltre per il servizio car sharing

- la flotta minima è individuata in 80 veicoli se con motore endotermico e 40 veicoli se con motore elettrico per ciascun operatore che devono essere introdotti integralmente entro 10 giorni successivi all'avvio del servizio. Qualora il soggetto autorizzato abbia indicato nella manifestazione di interesse una flotta composta da un numero di veicoli superiore al valore minimo la differenza deve essere collocata entro 180 giorni dalla data di inizio attività. Qualora nella manifestazione presentata sia prevista una flotta composta sia da veicoli elettrici sia da veicoli endotermici deve essere comunque rispettato il numero minimo, sopra indicato, di una delle due motorizzazioni in parola;
- il numero di veicoli impiegati nel servizio è modificabile nel corso di validità del servizio, fermo restando il numero minimo, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale;

- il gestore potrà richiedere di attivare il servizio anche in aree individuate in Comuni della Città Metropolitana di Firenze e nel Comune di Prato, previo accordi coi comuni competenti, fermo restando che almeno il 70% della flotta deve rimanere disponibile sul territorio comunale;
- non possono essere utilizzati per il servizio veicoli privi degli equipaggiamenti minimi previsti dal codice della strada e/o con più di 100.000 Km di percorrenza;
- l'80% dei veicoli appartenenti alla flotta impiegata dovrà avere lunghezza inferiore a 450 cm;

inoltre per il servizio di scooter sharing

- la flotta utilizzata da ciascun gestore dovrà essere composta da un numero di veicoli, indicato nella manifestazione di interesse, compreso tra un minimo di 50 e un massimo di 200; i primi 50 veicoli devono essere introdotti integralmente entro 10 giorni successivi all'avvio del servizio. Qualora il soggetto autorizzato abbia indicato nella manifestazione di interesse una flotta composta da un numero di veicoli superiore al valore minimo la differenza deve essere collocata entro 180 giorni dalla data di inizio del servizio;
- il servizio di scooter sharing dovrà essere rivolto ad utenti che abbiano già compiuto la maggiore età, in possesso dei titoli abilitativi per la conduzione del mezzo offerto;
- il parco veicoli deve essere periodicamente rinnovato, in modo da assicurare una perfetta efficienza dei veicoli. Non possono essere utilizzati per il servizio di scooter sharing veicoli che abbiano più di 50.000 Km di percorrenza;
- tutti i veicoli dovranno contenere al loro interno un casco di cortesia per il conducente ed il secondo casco qualora il mezzo proposto in flotta e le regole stabilite dal gestore prevedano la possibilità di trasportare un passeggero oltre a dei sottocaschi monouso per esigenze igieniche, i quali devono essere sempre garantiti. I caschi devono contenere nell'etichetta di omologazione la lettera J, P, NP, o JP e potranno contenere al loro interno dispositivi di rilevazione collegati alla centralina del veicolo;
- in caso di sosta irregolare oltre all'applicazione delle relative sanzioni ai sensi del Codice della Strada l'Amministrazione si riserva di disporre la rimozione dei veicoli, imputando i costi dell'operazione al gestore ed avvalendosi dell'escussione del deposito cauzionale da versarsi prima dell'avvio del servizio
- il gestore potrà richiedere di attivare il servizio anche in aree individuate in comuni limitrofi, previo accordo con gli stessi, ferma restando la percentuale della flotta del 70% che deve rimanere disponibile sul territorio comunale;
- in base all'analisi dei dati forniti dagli operatori autorizzati dopo almeno 180 giorni dall'attivazione del servizio gli stessi potranno richiedere all'Amministrazione l'aumento o la riduzione (comunque non meno di 50 mezzi) della propria flotta. Resta inteso che è facoltà insindacabile dell'Amministrazione accogliere o meno la richiesta di incremento della flotta;

inoltre per il servizio dei monopattini elettrici

- la flotta utilizzata da ciascun gestore dovrà essere composta da un numero di monopattini elettrici compreso tra un minimo di 200 ed un massimo di 300; i primi 200 veicoli devono essere introdotti integralmente entro 10 giorni successivi

all'avvio del servizio. Qualora il soggetto autorizzato abbia indicato nella manifestazione di interesse una flotta composta da un numero di veicoli superiore al valore minimo la differenza deve essere collocata entro 180 giorni dalla data di inizio del servizio;

- l'area operativa del servizio non potrà essere inferiore a 2 kmq del territorio comunale senza soluzione di continuità;
- la sosta dei monopattini è consentita esclusivamente negli esistenti stalli dedicati al bike sharing di cui agli allegati 1, 2 e 3 o in ulteriori apposite aree individuate dall'Amministrazione comunale. Anche i gestori del servizio potranno presentare proposte all'Amministrazione Comunale per individuare le aree di sosta, che saranno comunque dedicate indistintamente a tutti i dispositivi impiegati nel servizio dai diversi operatori, inclusi quelli del bike sharing. E' fatto obbligo ai gestori del servizio che l'apertura e chiusura del noleggio e conseguentemente la sosta dei dispositivi avvengano esclusivamente negli spazi sopra indicati. A tale scopo, i dispositivi in servizio dovranno essere dotati di un sistema tecnologico atto a garantire: l'informazione all'utenza in merito alle aree e percorsi in cui è consentita la circolazione; l'informazione all'utenza dell'ubicazione delle aree nelle quali è consentita la sosta; l'impossibilità di apertura e chiusura del noleggio e conseguentemente, di effettuare la sosta dei dispositivi all'esterno degli spazi sopra indicati. Nei casi di sosta irregolare oltre all'applicazione delle relative sanzioni ai sensi del Codice della Strada l'Amministrazione si riserva di disporre la rimozione dei dispositivi, imputando i costi dell'operazione al gestore ed avvalendosi dell'escussione del deposito cauzionale da versarsi prima dell'avvio del servizio;
- tutti i dispositivi devono essere identificabili attraverso un numero univoco posizionato sul mezzo in maniera visibile oltre al logo del gestore e a quello del Comune di Firenze;
- i dispositivi devono essere periodicamente rinnovati in modo da assicurare una perfetta efficienza;
- in base all'analisi dei dati forniti dagli operatori autorizzati, dopo almeno 180 giorni dall'attivazione del servizio gli stessi potranno richiedere all'Amministrazione l'ampliamento o la riduzione (comunque non inferiore a 2 Km²) dell'area operativa così come l'aumento o la riduzione (comunque non meno di 200 mezzi) della propria flotta. Resta inteso che è facoltà insindacabile dell'Amministrazione accogliere o meno la richiesta di incremento della flotta;

5. *Obblighi degli operatori*

Oltre a quanto previsto nei precedenti paragrafi, agli operatori è fatto obbligo di:

- avviare il servizio entro 90 giorni dalla comunicazione di accettazione della manifestazione di interesse da parte dell'Amministrazione Comunale;
- attivare una adeguata azione di informazione nei confronti degli utenti circa le regole di utilizzo, fra le quali quelle relative alla sicurezza stradale, alla velocità, alle modalità consentite di circolazione e sosta, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;
- fornire al Comune di Firenze l'anagrafica dei mezzi impiegati entro l'avvio del servizio. Ogni successiva variazione deve essere comunicata entro 48 dal verificarsi del fatto;

- garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria e, ove occorrente, la sostituzione dei mezzi utilizzati nel servizio ed in ogni caso rimuovere le cause di malfunzionamento entro 10gg dalla segnalazione;
- attivare un'unica piattaforma digitale (sistema di gestione dei mezzi in sharing) qualora i gestori siano autorizzati a svolgere più servizi tra quelli oggetto del presente atto in modo che gli utenti possano rilevare tutti i veicoli/dispositivi offerti sulla stessa piattaforma;
- provvedere al ritiro, a propria cura e spese, dei mezzi impiegati nel servizio in caso di revoca del provvedimento autorizzativo o alla scadenza dello stesso;
- aderire alla piattaforma "IF – Infomobilità Firenze" di integrazione dei servizi di mobilità del Comune di Firenze (o altre applicazioni dell'Amministrazione da questa indicate) garantendone la piena interoperabilità mediante interfacce software documentate.

In particolare si richiede l'esposizione tramite web service di API (Application Programming Interface) che il Committente potrà utilizzare all'interno delle proprie applicazioni (es. App mobile IF) per sviluppare servizi integrati per la consultazione dell'offerta in tempo reale, la prenotazione, l'acquisto e la fruizione del servizio.

Le API di consultazione dovranno esporre almeno i seguenti contenuti informativi:

- coordinate della posizione in tempo reale del mezzo noleggiabile;
- identificativo del mezzo (targa o altro);
- tipo di mezzo (es. modello, caratteristiche, etc.);
- stato di funzionamento (funzionante, guasto, scarico etc.);
- disponibilità (prenotato, non disponibile, libero, etc.);
- costo di utilizzo.

Per i flussi di prenotazione, acquisto e pagamento del servizio e effettiva fruizione dello stesso (es. sblocco del mezzo e quanto altro previsto), si richiede di fornire, oltre alle necessarie API, una documentazione dettagliata degli scenari di utilizzo comprensiva dei vari casi d'uso.

Le necessarie API insieme alla documentazione dettagliata degli scenari di utilizzo comprensiva dei vari casi d'uso dovranno essere fornite anche per consentire all'Amministrazione di poter erogare eventuali incentivi destinati agli utenti del sistema della mobilità cittadina, consistenti nella fruizione gratuita o agevolata del servizio di sharing.

Si richiede inoltre di mettere a disposizione del Committente, con cadenza mensile e sempre in forma anonimizzata:

- i dati relativi alle singole corse effettuate inclusa data, ora, tipo di mezzo, coordinata del punto di partenza e di arrivo, traccia del percorso effettuato con dettaglio sufficiente a ricostruire il percorso senza ambiguità;
- i dati aggregati relativi al numero di corse effettuate, valori medi di durata, lunghezza, costo;
- i dati relativi al numero di utenti iscritti al servizio e al numero di abbonamenti attivi.

- effettuare con cadenza annuale un'indagine per rilevare il livello di soddisfazione del cliente (c.d. customer satisfaction) il cui risultato deve essere comunicato al Comune di Firenze entro il 31 maggio di ogni anno. L'indagine deve essere rivolta anche ai non utenti. L'indagine studierà:
 - a) per gli utenti
 1. la motivazione per l'iscrizione al servizio
 2. la frequenza di utilizzo del servizio
 3. il numero di operatori a cui si è iscritti
 4. le intermodalità del servizio verso altre forme di mobilità presenti nella città di Firenze
 5. le persone interessate allo spostamento
 6. la soddisfazione del servizio, secondo attributi qualitativi (pulizia e manutenzione dei mezzi; facilità di reperimento dei mezzi; chiarezza tariffe e facilità di utilizzo del servizio etc.)
 7. le aree di miglioramento del servizio
 - b) per i non utenti
 1. chilometri annualmente percorsi con mezzi privati
 2. la sostituibilità dei mezzi privati con modalità di trasporto alternative
 3. la presenza di abbonamenti al trasporto pubblico nel nucleo familiare
 4. la conoscenza dei servizi di sharing
 5. condizioni necessarie per procedere all'iscrizione al servizio sharing
 6. percezione nei confronti degli operatori presenti

La definizione del campione da indagare (struttura e quantificazione) deve essere concordata con il Comune di Firenze in modo da ottenere risultati statisticamente attendibili per indagini di qualità percepita.

I risultati dell'indagine dovranno essere consegnati in formato elettronico al Comune di Firenze attraverso una relazione in formato pdf assieme ai dataset contenenti tutte le risposte ottenute dagli intervistati;

inoltre per il car sharing

- corrispondere un canone annuo per l'accesso e transito in ZTL pari ad € 300,00 per ogni veicolo alimentato a benzina e di € 150,00 per ogni veicolo con le altre tipologie di motori termici. Per i veicoli con motore solo elettrico invece si conferma la gratuità stante la volontà dell'Amministrazione Comunale di incentivare tale motorizzazione. I canoni sopradetti non sono dovuti per i primi due anni di esercizio e per quanti non fanno richiesta di accesso alla ZTL. In relazione agli importi sopra indicati ed al fine di promuovere la diffusione del servizio si prevede la riduzione del canone del 50% per i veicoli endotermici eccedenti la flotta minima in caso di estensione del servizio in almeno 4 comuni tra quelli contermini e il Comune di Prato;

inoltre per lo scooter sharing

- provvedere al deposito di una cauzione di importo pari a € 50,00 per ciascun veicolo oggetto della manifestazione di interesse, mediante fidejussione bancaria o assicurativa con scadenza non inferiore a sei mesi oltre il periodo di servizio oggetto della manifestazione di interesse e da reintegrarsi anche in caso di escussione parziale. Tale garanzia verrà escussa dal Comune di Firenze in tutti i casi in cui si dovesse rendere necessario sostenere costi per la rimozione dei mezzi

che ostacolano la normale circolazione stradale o comportino problematiche di degrado o disagio sia durante lo svolgimento del servizio di sharing sia nella fase di conclusione e nell'eventuale sospensione/revoca dell'autorizzazione;

inoltre per il monopattino elettrico in sharing

- di garantire che il servizio si svolga nel rispetto delle condizioni di sicurezza stradale sia per gli utenti sia per gli altri fruitori dello spazio pubblico. A tal fine nella gestione del servizio deve essere garantito, da parte degli operatori il tempestivo intervento di rimozione dei dispositivi che non risultino in sosta regolare. Per tale finalità gli operatori dovranno rendere noti i recapiti presso i quali attivare il pronto intervento (numero telefonico, mail, etc.) per la rimozione dei monopattini in sosta irregolare;
- provvedere al deposito di una cauzione di importo pari a € 25,00 per ciascun dispositivo oggetto della manifestazione di interesse, mediante fidejussione bancaria o assicurativa con scadenza non inferiore a sei mesi oltre il periodo di servizio oggetto della manifestazione di interesse e da reintegrarsi anche in caso di escussione parziale. Tale garanzia verrà escussa dal Comune di Firenze in tutti i casi in cui si dovesse rendere necessario sostenere costi per la rimozione dei mezzi che ostacolano la normale circolazione stradale o comportino problematiche di degrado o disagio sia durante lo svolgimento del servizio di sharing sia nella fase di conclusione e nell'eventuale sospensione/revoca dell'autorizzazione;

6. SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ATTIVITA'

Sono previste a carico degli operatori, sospensioni dei benefici connessi all'autorizzazione allo svolgimento del servizio a seguito della partecipazione al presente avviso pubblico nel caso in cui si ravvisassero le seguenti situazioni:

- l'operatore non procede al regolare pagamento del canone quando dovuto
- l'operatore non rispetta le scadenze per l'immissione dei mezzi in servizio
- l'operatore non procede all'invio dei risultati dell'indagine di Customer Satisfaction entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato dalla presente manifestazione di interesse
- l'operatore interrompe il flusso dei dati attivato tramite web service (salvo comprovata causa di forza maggiore) e non rispetta le scadenze per l'invio dei dati;
- vengono ravvisati disservizi su almeno il 20% della flotta;
- ripetute violazioni connesse alla circolazione e alla sosta dei mezzi impiegati nel servizio;
- mancato rispetto degli standard minimi di servizio di cui al paragrafo 4 e degli obblighi di cui al paragrafo 5 compresa la mancata reintegrazione integrale della fidejussione escussa anche parzialmente per i servizi in cui è prevista entro il 30° giorno dall'avvenuta escussione;

Per le mancanze sopra indicate l'Amministrazione provvederà ad inviare formale comunicazione di contestazione dell'addebito tramite PEC invitando gli operatori a provvedere ad adempiere entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione. Riscontrato il mancato adempimento entro il termine suddetto l'Amministrazione procederà alla sospensione del servizio fino alla regolarizzazione dell'addebito.

Il Comune di Firenze procederà a revocare il provvedimento autorizzativo emesso in relazione alla partecipazione al presente avviso per manifestazione d'interesse nei seguenti casi:

- accertata non sussistenza dei requisiti di cui al paragrafo 3, o perdita successiva degli stessi;
- l'operatore non provveda ad avviare il servizio entro il termine indicato nel presente avviso;
- al verificarsi della terza mancanza tra quelle sopra indicate.

7. *Contenuto delle manifestazioni di interesse*

La manifestazione di interesse dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) dati dell'operatore
 - ditta-ragione/denominazione sociale,
 - sede legale,
 - domicilio fiscale,
 - numero di codice fiscale/partita IVA,
 - numero di iscrizione al registro delle imprese,
 - eventuale sede amministrativa diversa dalla sede legale,
 - indirizzo presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione inerente alla selezione (con recapito telefonico),
 - indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC) se diverso dal precedente;
- b) dati anagrafici, codice fiscale e carica ricoperta dal legale rappresentante dell'impresa;
- c) per le società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano, la manifestazione di interesse dovrà indicare i dati anagrafici di chi esercita poteri amministrativi, di rappresentanza o di direzione dell'impresa, con indicazione della carica ricoperta;
- d) per le società di capitali, specificare i dati di cui al punto c) relativi anche al socio di maggioranza nel caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero del socio nel caso di società con socio unico (art.85 D.Lgs. 159/2011);
- e) nel caso di Raggruppamenti Temporanei o di Consorzi di società dovrà essere presentata la scrittura privata autenticata di delega alla capogruppo (mandataria) per la presentazione della domanda;
- f) nel caso invece di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei o di Consorzi di società non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il Raggruppamento temporaneo o il Consorzio e deve contenere la nomina di un referente a cui far capo ai fini della presente procedura e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di presentazione della domanda e qualificato come mandatario;
- g) breve descrizione dell'attività svolta e della sua dimensione economica;
- h) l'impegno all'erogazione del servizio di sharing a flusso libero nel territorio del Comune di Firenze fino al 30 novembre 2024, salvo per il servizio monopattini quanto previsto al precedente paragrafo 2;
- i) tipologia e numero dei mezzi da impiegare nelle attività oggetto del presente avviso e titolo di disponibilità degli stessi;
- j) per il servizio dei monopattini elettrici - estensione dell'area all'interno della quale è consentito prelevare e rilasciare i mezzi allegando planimetria dell'area operativa con indicazione dei Km² espressi con una cifra decimale;
- k) per i servizi di scooter e monopattini elettrici deve essere indicato il numero e le città con più di 100.000 abitanti in cui l'operatore svolge il servizio di sharing di veicoli di qualsiasi tipo;
- l) impegno esplicito ad aderire a tutti gli obblighi ed impegni previsti nel presente avviso compreso quello di stipulare polizza assicurativa di cui al precedente paragrafo 4 con primaria compagnia assicurativa;
- m) copia del Regolamento di gestione, della carta del servizio e del contratto tipo afferenti il servizio che si intende svolgere, dai quali si evinca il rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel presente Avviso pubblico;

Alla manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere allegata la copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante che ha sottoscritto la stessa, in corso di validità.

Il possesso dei requisiti richiesti dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 a firma del legale rappresentante.

8. Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse e durata del bando

Il presente avviso sarà pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Firenze per 20 giorni e resterà aperto per 4 anni e fino a tale periodo sarà pubblicato all'interno del portale istituzionale dell'Amministrazione. Per i servizi di sharing con scooter elettrico e monopattino elettrico le domande potranno essere presentate fino al raggiungimento del numero massimo rispettivamente di 600 scooter e di 900 monopattini complessivamente assegnabili.

Le istanze potranno essere presentate esclusivamente a partire dalle ore 9,00 del giorno 26 giugno 2020.

Le istanze devono pervenire entro l'ultimo giorno di ogni mese a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso con valutazione delle stesse entro il giorno 15 del mese successivo alla presentazione.

La manifestazione di interesse da redigersi in lingua italiana su carta intestata, dovrà pervenire al Comune di Firenze, al seguente recapito:

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
SERVIZIO MOBILITA'
Via Mannelli 119/i 50132 Firenze

ESCLUSIVAMENTE a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: nuove.infrastrutture@pec.comune.fi.it

Avente come oggetto: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI A SVOLGERE IL SERVIZIO DI MOBILITA' IN SHARING A FLUSSO LIBERO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FIRENZE"

Del giorno e ora di arrivo dell'istanza farà fede esclusivamente il dato rilevabile dalla PEC.

Il recapito intempestivo delle istanze, rimane ad esclusivo rischio dei partecipanti.

9. Procedura per la selezione

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno valutate da una Commissione tecnica appositamente costituita, che verificherà i requisiti di cui al presente avviso pubblico al fine dell'ammissibilità della manifestazione stessa.

La commissione tecnica si riunirà periodicamente, entro il giorno 15 di ogni mese, al fine di valutare le manifestazioni di interesse pervenute entro l'ultimo giorno del mese precedente e per i servizi con scooter e monopattini elettrici soltanto fino al raggiungimento del numero massimo indicato al precedente paragrafo 2. Le manifestazioni di interesse pervenute dopo il raggiungimento del suddetto numero massimo non verranno prese in considerazione e se ne darà comunque comunicazione scritta.

Qualora pervengano manifestazioni di interesse per i servizi di sharing con scooter e monopattini elettrici che complessivamente superino il limite di mezzi autorizzabili (vedi precedente punto 2), la commissione tecnica, per ogni singolo servizio, ai fini dell'individuazione degli operatori da autorizzare per quel servizio, seguirà i seguenti criteri di valutazione, in ordine di priorità:

- 1) Operatori che hanno presentato istanza per svolgere più servizi tra quelli oggetto del presente Avviso Pubblico (sarà data priorità agli operatori che presenteranno il maggior numero di servizi);

- 2) Maggior dimensione della flotta proposta con riferimento al servizio in esame;
- 3) Maggior dimensione dell'area operativa del servizio nel caso dei monopattini;
- 4) Operatori che hanno in corso la gestione di servizi di sharing di veicoli di qualsiasi tipo in almeno tre città con più di 100.000 abitanti;
- 5) Ordine cronologico di presentazione delle manifestazioni di interesse (dato rilevabile dalla PEC) espresso con data e orario in ore e minuti, senza considerare la parte espressa in secondi.
A parità di merito si procederà in via residuale al sorteggio tra gli operatori in seduta pubblica con un preavviso di almeno 5 giorni.

Ciascun operatore che abbia presentato richiesta per svolgere più servizi (comprendenti anche scooter e/o monopattini) potrà essere autorizzato non necessariamente per tutti i servizi richiesti ma anche solo per alcuni di essi, in relazione all'esito della valutazione che sarà effettuata, sulla base dei criteri di priorità sopra elencati, per ciascun servizio richiesto.

10. Autorizzazione

Ai soggetti ritenuti idonei previa presentazione del deposito cauzionale (se dovuto) sarà rilasciata dal Servizio Mobilità autorizzazione ad effettuare il servizio fino al 30 novembre 2024 salvo quanto previsto al precedente paragrafo 2 per il servizio di sharing con monopattini elettrici.

11. Responsabile del procedimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si informa che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Mobilità Ing. Alessandro Ceoloni (Tel. 055.2624345, e-mail alessandro.ceoloni@comune.fi.it).

12. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), si informa che i dati personali, compresi quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. giudiziari), sono trattati dal Comune di Firenze in qualità di Titolare, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico in particolare per monitorare l'andamento dei servizi autorizzati attraverso il presente avviso.

Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità, è effettuato presso il Comune di Firenze anche con l'utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate e impegnate alla riservatezza.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione all'avviso, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura.

I dati saranno conservati per un periodo necessario all'espletamento del procedimento amministrativo e in ogni caso per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi.

I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati e possono essere diffusi, quando tali trattamenti siano previsti da disposizioni regolamentari o di legge, con particolare riguardo alle norme in materia di trasparenza e pubblicità. A tal fine i provvedimenti approvati dagli organi competenti e i relativi esiti (es. eventuali elenchi o graduatorie formulate) verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet del Comune di Firenze.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erranei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta:

□ al Comune di Firenze, in qualità di Titolare, via Mannelli 119/i, – 50132 Firenze – Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità al seguente indirizzo e-mail: nuove.infrastrutturemobilita@comune.fi.it oppure

□ al Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) e-mail: rdpprivacy@comune.fi.it

Infine si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.

13. Disposizioni finali

E’ possibile ottenere chiarimenti relativi al presente avviso mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del procedimento Ing. Alessandro Ceoloni - Dirigente del Servizio Mobilità - al seguente indirizzo PEC nuove.infrastrutture@pec.comune.fi.it entro e non oltre il 5°giorno successivo alla sua pubblicazione. Le risposte alle richieste di chiarimento saranno pubblicate in forma anonima sul sito internet del Comune di Firenze nella sezione riservata al presente bando, entro 6 giorni lavorativi dal ricevimento delle richieste stesse che devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Firenze lì 16 giugno 2020

Il Dirigente
Ing. Alessandro Ceoloni